

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3731 del 10/08/2020
Oggetto	Demanio idrico terreni- Concessione temporanea per occupazione di terreno demaniale del Torrente Enza in Comune di Traversetolo e Canossa- Richiedente EMILIANA CONGLOMERATI SPA- Pratica PR20T0036- sinadoc 16521/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3858 del 10/08/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno dieci AGOSTO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 11/06/2020 registrata al PG/2020/84742 del 12/06/2020 con cui il Sig Monti Marco c.f MNTMNC48D18C669Z residente in Via Campo D'Avetto n. 6 nel Comune di San Polo D'Enza (RE), in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Emiliana Conglomerati S.p.A. C.F/ p. Iva 02503180354 con sede legale in Via Volta n. 5 nel Comune di Reggio Emilia, ha richiesto la concessione per l'occupazione temporanea di area demaniale del corso d'acqua Torrente Enza, individuata a fronte mappali vari del foglio 2 del Comune di Canossa e Fogli 41-43-45 del Comune di Traversetolo ad uso pista di cantiere e guado ad una corsia.

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R.

1191/2007,

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e Messa in Sicurezza (Nullaosta idraulico nota PC/2020/43544 del 28/07/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione,
- Consorzio di Bonifica Parmense acquisito con nota PG/2020/112619 del 04/08/2020

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di €75,00 in data 10/06/2020;
- il canone unico e complessivo di € 458,71 in data 07/08/2020
- il deposito cauzionale la somma pari a € 458,71 in data 07/08/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Emiliana Conglomerati S.p.A. C.F/p. Iva 02503180354 la concessione per l'occupazione temporanea di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Enza di 2550 ml in Comune di Canossa (RE) e Traversetolo (PR), catastalmente identificata fronte mappali vari Foglio 2 del Comune di Canossa(RE) e Fogli 41-43-45 del Comune di Traversetolo (PR), per uso pista di cantiere e guado ad una corsia **Codice Pratica PR20T0036;**
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata **per 45 giorni continuati e consecutivi a fare atto dalla comunicazione di inizio lavori fino e non oltre il 30/09/2020 e non potrà essere chiesta ulteriore proroga.;**

3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 07/08/2020 nota PG/2020/115517 del 10/08/2020;
4. di quantificare l'importo del canone unico dovuto in 458,71 euro;
5. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 451,71 euro;
6. di avvertire che in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e
Concessioni di Parma

Paolo Maroli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione temporanea di area demaniale rilasciata a Emiliana Conglomerati S.p.A, c.f. /P.Iva 02503180354 (**cod. pratica PR20T0036**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Enza, individua fronte mappali vari Foglio 2 del Comune di Canossa (RE) e fronte mappali vari nei Fogli 41-43-45 nel Comune di Traversetolo (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a 2550 ml circa, è destinata ad uso pista e guado di mezzi di cantiere.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. il canone è stato stabilito in 458,71 euro pari a 2/12 del canone annuale di 2754,98 euro.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 458,71 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata **per 45 giorni continuati e consecutivi a fare atto dalla comunicazione di inizio lavori fino e non oltre il 30/09/2020 e non potrà essere chiesta ulteriore proroga.**

2. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

3. Il concessionario potrà richiedere la restituzione del deposito cauzionale ai 60 gg dal termine della concessione, previo la verifica dell'Amministrazione rilasciate la concessione delle condizioni del ripristino dei luoghi e di tutte le condizioni necessarie per la restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni, destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO E PARERI

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico nota PC/2020/43544 del 28/07/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.
2. Per quanto riguarda il parere di competenza rilasciata dal Consorzio di Bonifica Parmense e acquisito con nota PG/2020/112619 del 04/08/2020 dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni e condizione contenute.
3. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

SERVIZIO COORDINAMENTO INTERVENTI URGENTI E MESSA IN SICUREZZA
SERVIZIO AREA AFFLUENTE TIPO - AMBITO DI PARMA
RESPONSABILE ING. GABRIELE ALTERACO

PROT. PC / /

DEL

ARPAE
Struttura Autorizzazioni e Concessioni
P.le della Pace, 1
43123 PARMA PR
aopr@cert.arpa.emr.it

e p.c.
Emiliana Conglomerati S.p.A.
Via Volta n. 5
42123 Reggio Emilia
PEC: emilianaconglomerati@pec.it

Oggetto: Richiesta di nulla osta per occupazione temporanea di area demaniale per uso pista di cantiere, in Comune di Traversetolo e in Comune di Canossa. Corso d'acqua: Torrente Enza. Area demaniale identificata: Fg. 2 Comune di Canossa, Fg. 54-43-41 Comune di Traversetolo. Richiedente: Emiliana Conglomerati S.p.A.

Vs. rif. Sinadoc 16521/2020 PG/2020/84743 del 12/06/2020.

Trasmissione parere di competenza

(Ns. PC/2020/35345 del 18/06/2020 e PC/2020/43035 del 26/07/2020)

Il Responsabile di Ambito,

in riferimento alla richiesta in oggetto, relativa alla occupazione temporanea di aree demaniali del Torrente Enza per uso pista di cantiere, nei Comuni di Traversetolo (PR) e Canossa (RE), presentata da Emiliana Conglomerati S.p.A.;

VISTA la documentazione allegata;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari del Servizio in data 27/05/2020;

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

esprime parere idraulico favorevole all'occupazione temporanea di aree demaniali del Torrente Enza nei Comuni di Traversetolo e Canossa ad uso pista di cantiere, identificate ai Foglio 2 del Comune di Canossa ed ai Fogli 41-43-54 del Comune di Traversetolo, comportanti interventi di ripristino e sistemazione della pista bianca esistente sulla sponda destra del torrente e comprendenti N. 5 guadi, alle seguenti condizioni:

Strada Garibaldi 75 tel 0521 788711 - 710 - 714
43121 PARMA

E mail: stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it
P E C: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

- dovr̀ essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Consorzio di Bonifica Parmense in merito al passaggio della pista in oggetto sulla condotta interrata e relativo sifone di alimentazione del Canale della Spelta;
- l'accesso all'alveo dovr̀ avvenire senza modificare nꝫ alterare l'attuale assetto idro-geomorfologico delle sponde e dell'alveo torrentizio;
- il transito sulla pista di cantiere e sui relativi guadi sar̀ consentito ai soli mezzi d'opera che dall'impianto in localit̀ Guardasone del Comune di Traversetolo si recano alla cava in localit̀ Rio Vico del Comune di Canossa;
- a tal fine, l'accesso alla pista ed ai relativi guadi, sia dall'impianto di Guardasone che dalla cava Rio Vico 2_ dovranno essere impediti a tutti gli altri mezzi, compresi cicli e motocicli, tramite messa in opera di apposita cartellonistica, sbarra metallica o catena, a cura ed oneri del proponente;
- il proponente sar̀ custode e pieno responsabile della pista e dei guadi e dovr̀ sistematicamente verificare l'effettiva efficacia delle misure di tutela e chiusura adottate;
- il proponente dovr̀ rimuovere tutte le strutture provvisorie dei guadi entro il 30/09/2020 e ripristinare i luoghi alle condizioni originarie;
- l'eventuale realizzazione di ulteriori piste di cantiere, che comportino la movimentazione di significative quantit̀ di materiale nell'alveo torrentizio, il taglio estensivo della vegetazione esistente, ovvero l'occupazione di aree demaniali, dovranno essere debitamente autorizzate e/o concesionate ai sensi della normativa vigente;
- l'inizio e la fine dei lavori dovranno essere comunicati, via mail, con almeno tre giorni feriali di anticipo, allo scrivente Servizio stpc.interventiurgenti@regione.emilia-romagna.it e al Gruppo Carabinieri Forestale Parma, tramite pec: fpr42966@pec.carabinieri.it.

Relativamente alla sicurezza, in relazione a possibili piene del corso d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione dell'area, compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori dell'area stessa.

E' esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Durante l'esecuzione dei lavori il richiedente dovr̀ comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle propriet̀, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e cos̀ pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilit̀ o molestia, anche giudiziale.

Essendo l'area esondabile, il responsabile della richiesta dovr̀ informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono

sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il presente parere · rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati ii diritti di terzi.

L'occasione · gradita per porgere distinti saluti.

Gabriele Alifracò
(documento firmato digitalmente)

AP/



Spettabile
Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e
massa in sicurezza. Servizio area affluenti
Po ambito di Parma.

Pec
stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia
-romagna.it

Spettabile
Arpae Sac - Demanio Idrico
Alla c.a. Dr. Pietro Boggio
Alla c.a. D.ssa Rizzardi Sabrina
Pec
aopr@cert.arpa.emr.it

N° Prot. _____

Data **5 4 9 2**
- 4 AGO, 2020

OGGETTO: Realizzazione di una pista di cantiere interferente con il manufatto a
sifone del canale dello Spelta nell'alveo del torrente Enza in località Guardasone.
Richiedente Emiliana Conglomerati Spa – rilascio parere di competenza

Con riferimento al parere del Servizio Coordinamento Interventi Urgenti e alle integrazioni volontarie prodotte dalla Ditta richiedente, si comunica che nulla osta alla realizzazione dell'infrastruttura provvisoria (pista di cantiere per trasporto materiale inerte) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il rilevato viario, in corrispondenza dell'attraversamento con il manufatto Consortile, (sifone canale Spelta) dovrà garantire un ricoprimento minimo di materiale inerte non inferiore a cm 100 rispetto all'estradosso superiore del manufatto medesimo.
- dovrà essere mantenuto il corretto deflusso delle acque in prossimità delle opere Consortili (pozzetto di ispezione in sponda sinistra) in modo da garantire l'accesso in sicurezza al personale Consortile.

Distinti saluti.


CD/AL

Ing. Elisa Trombi
P.A. Arduini Luigi
Ufficio Concessioni/Autorizzazioni
Email larduini@bonifica.pr.it
Pec concessioni@pec.bonifica.pr.it
Tel 0521381315-3346865487

Il Direttore
(Ing. Fabrizio Useri)



Via Emilio Lepido, 70/1A 43123 PARMA tel. 0521-381311 fax 0521-381309

www.bonifica.pr.it C.F. 92025940344

PEC: protocollo@pec.bonifica.pr.it

Il sottoscritto Monti Marco

c.f. M|N|T|M|R|C|4|8|D|1|8|C|6|6|9|Z|

in qualità di legale rappresentante alla firma degli atti della

Società Emiliana Conglomerati S.p.A.

c.f. 0|2|5|0|3|1|8|0|3|5|4|, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.